

## STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "GRANDE MAURO"

### ART. 1

È costituita con sede in Pisa, Via Bonaccorso da Pdule n. 2 l'Associazione di volontariato denominata GRANDE MAURO. L'Associazione è democratica e non ha fini di lucro.

### ART. 2

L'Organizzazione ha lo scopo di promuovere e gestire iniziative e strutture destinate a rispondere ai bisogni delle persone affette da malattie, menomazioni fisiche o vittime di eventi traumatici di qualsiasi tipo.

L'Organizzazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e nel rispetto delle proprie finalità di solidarietà sociale promuove la conoscenza delle sue finalità, anche tramite l'organizzazione di eventi culturali, ricreativi o manifestazioni sportive, allo scopo di raccogliere contributi e fondi a favore di strutture sanitarie pubbliche.

Al fine di svolgere le proprie attività l'Organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

L'Organizzazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento dei propri scopi sociali ed in particolare della collaborazione con Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi della L. 266/1991.

L'Organizzazione potrà inoltre svolgere qualsiasi attività commerciale o produttiva marginale nel rispetto dell'attività sopra indicata.

L'Associazione propone di raggiungere i suoi fini principalmente attraverso le seguenti attività: Organizzazione di eventi sportivi, culturali o ricreativi finalizzati alla raccolta di fondi da destinare a favore di strutture sanitarie pubbliche per l'acquisto di apparecchiature mediche o per la ristrutturazione di locali destinati al ricovero o all'accoglienza di persone affette da qualsivoglia patologia.

### ART. 3

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 Dicembre 2010. L'Assemblea potrà prorogare tale durata o consentire anche tacitamente la sua continuazione a tempo indeterminato.

### ART. 4

Sono Soci dell'associazione:

i fondatori

le persone che intendono dare il loro apporto per il conseguimento degli scopi associativi e versino le eventuali quote associative qualora siano determinate dall'assemblea;

le persone e gli enti pubblici o privati che abbiano acquisito particolari benemeritenze nell'assistenza e nei confronti dell'associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sull'ammissione dei soci con voto unanime.

### ART. 5

I soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall'appartenenza all'organizzazione. I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea. La qualità di socio viene meno in seguito a:

rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente

morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti

per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni

per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo sentito il parere del Collegio dei Probiviri.

Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito.

### ART. 6

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da donazioni, lasciti e dalle eventuali eccedenze di bilancio. Le entrate sono costituite da contributi associativi e di terzi, da sovvenzioni dello Stato e di enti pubblici o privati, da proventi delle attività svolte.

### ART. 7

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di aprile deve essere convocata l'assemblea per approvare il bilancio consuntivo e la relazione del Presidente e per determinare eventualmente le quote associative. La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo. Alla assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

#### ART. 8

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

il Collegio dei Revisori dei Conti;

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi.

#### ART. 9

L'Assemblea dei Soci si riunisce su convocazione del Presidente stesso in via ordinaria e almeno una volta all'anno. Spetta all'assemblea deliberare sul bilancio consuntivo, sulla eventuale determinazione delle quote associative, nominare i componenti del Consiglio Direttivo di sua competenza, deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione. L'assemblea si convoca inoltre ogni qualora il Presidente ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei soci o da almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.

#### ART. 10

L'assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti unitamente al voto favorevole di tutti i soci fondatori presenti. Qualora non vi sia l'approvazione da parte di tutti i soci fondatori presenti, le deliberazioni dovranno essere adottate in una successiva assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto. È ammesso il voto per delega, conferita ad altro socio per iscritto; ogni socio non può ricevere più di una delega.

#### ART. 11

Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti. Il Consiglio Direttivo resterà in carica per 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione dell'assemblea. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza con la presenza di almeno la metà dei componenti salvo quanto previsto al precedente art. 4 ed al successivo art. 12. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente. Il Consiglio può delegare determinati compiti in via continuativa al Presidente e ad uno o più dei suoi membri può attribuire le funzioni di amministratore ad un consigliere o ad altra persona. Possono partecipare al Consiglio Direttivo con solo voto consultivo il Direttore dell'Associazione e il Presidente dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo di norma viene convocato dal Presidente ovvero dai due terzi dei suoi componenti, con autoconvocazione con le modalità ritenute più idonee. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

#### ART. 12

Vengono eletti dal Consiglio Direttivo il Presidente il Vicepresidente ed il Segretario con la maggioranza dei voti dei suoi componenti. Il Presidente e in sua assenza o impedimento il vicepresidente convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, vigila sull'attuazione delle loro deliberazioni, compie gli atti d'urgenza da sottoporre alla ratifica del consiglio, intrattiene i rapporti con i terzi. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica fino alla scadenza o decadenza del Consiglio Direttivo.

#### ART. 13

La rappresentanza legale dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi e il potere di firma spettano al Presidente.

#### ART. 14

Il Presidente è responsabile dell'osservanza di tutte le norme di legge che regolano tali attività: egli rappresenta l'associazione di fronte ai terzi, in conformità ai poteri delegati dal Consiglio Direttivo al quale dovrà relazionare periodicamente l'andamento della sua attività eseguendo le delibere del Consiglio Direttivo per quanto gli compete.

#### ART. 15

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi tra cui uno viene nominato Presidente, eletti, con la maggioranza dei 2/3 dei presenti, per delibera dell'assemblea dei soci, e durano in carica tre anni. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, accetta la regolare tenuta delle scritture contabili, certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste alle riunioni delle assemblee dei soci e del Consiglio Direttivo.

**ART. 16**

Lo scioglimento dell'Associazione e le modifiche dell'Atto costitutivo o dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea dei Soci, con una maggioranza dei due terzi dei Soci aventi diritto al voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea dei soci con la medesima maggioranza della delibera di scioglimento provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. L'eventuale patrimonio esistente sarà devoluto ad un ente o istituzione designati dall'Assemblea dei Soci.

**ART 18**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

**I SOCI FONDATORI**

Iannucci Nicola.....

Bacelli David.....

Balluchi Massimo.....

Mancini Giovanni.....

Giuntini Antonio.....

Bacelli Maurizio.....